

Sentenza n. 1 del 05 ottobre 2020

**CORTE FEDERALE DI APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 05 ottobre 2020, presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74, si è riunita la Corte di Appello Federale della F.I.S.R. così composta:

- Avv. Enrico VALENTINI Presidente
- Avv. Augusto DI MARZIANTONIO Componente
- Avv. Gianluca SIMEONI Componente

per deliberare in ordine al **ricorso del 25.09.2020 presentato dalla A.S.D. VIAREGGIO HOCKEY**, avverso la decisione del 23.09.2020 e pubblicata il 25.09.2020, del Tribunale Federale Nazionale FISR, che rigettava il ricorso per l'annullamento della convocazione dell'Assemblea Federale del 10/10/2020 per errata attribuzione dei voti in contrasto con l'art. 20 lett. A) dello Statuto Federale.

All'udienza del 5 ottobre 2020 la Corte Federale riunita, dopo ampia discussione, decideva come segue.

Con sentenza citata il Tribunale Federale dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla ASD Viareggio limitatamente al capo concernente la richiesta di annullamento della Convocazione dell'Assemblea Federale per il 15.11.2020 e respingeva nel merito il ricorso con riferimento al capo concernente il computo dei voti.

L'appellante lamenta essenzialmente che l'erroneità del provvedimento di attribuzione dei voti comporti necessariamente l'invalidità della convocazione dell'Assemblea Federale come atto presupposto.

A giudizio di questa Corte, invece, eventuali invalidità nella inclusione o esclusione di aventi diritto al voto, così come la corretta o meno attribuzione del numero di voti ai partecipanti, comportino soltanto la necessità di tempestiva integrazione o correzione dei provvedimenti contestati a seguito di ricorso ex art. 33 bis del Regolamento Organico, rimanendo valida la convocazione dell'Assemblea.

Pertanto, quand'anche fossero errate le tabelle dei voti, queste andrebbero tempestivamente verificate e corrette senza che risulti in qualche modo inficiata la validità della convocazione.

Tanto premesso, appare assorbita la questione sulla inammissibilità o meno dell'impugnazione della convocazione.

Nel merito, comunque, risulta infondata la doglianza circa l'errata attribuzione dei voti. Infatti, dalla lettura sistematica delle varie disposizioni che regolano la materia (artt. 20 comma 1 lett. a), e art. 23 comma 2, dello Statuto Federale), emerge chiaramente che i voti debbano essere attribuiti in base alle classifiche delle "stagioni sportive concluse" ovvero dei "campionati che si siano svolti regolarmente", non potendosi pertanto considerare a tal fine i risultati di competizioni, stagioni o campionati interrotti.

In questo contesto normativo, la deliberazione n. 1669 del 05.08.2020 del 276° Consiglio Nazionale del CONI (peraltro esente da censure del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio (comunicazione del 12.08.2020), deve considerarsi una conferma, nel caso di specie, del contenuto delle disposizioni in oggetto, che, comunque, non necessita di alcun recepimento a livello di normativa statutaria.

P.Q.M.

La CFA, alla luce delle ragioni illustrate, rigetta il ricorso.

Roma, lì 05/10/2020.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI